

Schema di decreto del Ministro dell'Interno

Regolamento recante modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Il Ministro dell'interno

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", e in particolare gli articoli 42 e 43 recanti disposizioni per il corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO l'articolo 10, comma 10, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 recante "Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l'economia" convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 che ha stabilito in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo, la durata del corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi;

CONSIDERATO altresì che, a norma dell'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 42, le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formulazione della graduatoria di fine corso, nonché di modulare la durata del corso di formazione fissata in due anni dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 in dodici mesi come stabilito dall'articolo 10, comma 10, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 recante "Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l'economia" convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

EFFETTUATA l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del corpo nazionale dei vigili del fuoco";

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del ;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. del ;

Adotta

il seguente regolamento:

ART. 1

Finalità del corso di formazione per vice direttori

1. Il corso è finalizzato allo sviluppo delle competenze tecnico-operative ed all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 217/2005.
2. Il corso di cui al presente regolamento, a carattere residenziale, si svolge nelle sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso può svolgersi anche presso altre sedi.
3. Il corso ha una durata di un anno ed è articolato in due cicli semestrali di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo, il quale deve avere durata non inferiore a tre mesi.
4. La formazione teorico-pratica è articolata in lezioni e può essere organizzata in moduli.
5. Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e i relativi criteri di valutazione nonché i piani di studio sono disciplinati da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione.

ART. 2

Prove di verifica in itinere

1. Durante il corso di formazione, allo scopo di favorire il costante impegno e la partecipazione dei vice direttori, nonché la verifica dell'insegnamento e la valutazione dell'apprendimento, sono disposte prove di verifica in itinere, riguardanti le materie individuate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5.
2. La tipologia e il contenuto delle prove e i criteri di correzione e valutazione sono predisposti e disciplinati con decreto del direttore centrale per la formazione di cui all'articolo 1, comma 5.
3. In caso di mancato superamento della prova di verifica in itinere il vice direttore può ripetere la prova medesima solo per una volta.
4. Tutti i risultati conseguiti nelle prove di verifica in itinere concorrono alla determinazione del voto complessivo finale del periodo di formazione.

ART. 3

Giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo

1. Il giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo di formazione, di cui all'articolo 42, comma 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si ottiene con il superamento di un esame che i vice direttori devono sostenere al termine del primo ciclo semestrale.
2. Le modalità ed i criteri di svolgimento della prova di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.

ART. 4

Esame finale

1. Al termine del secondo ciclo del corso di formazione i vice direttori sostengono un esame finale.

2. L'esame di cui al precedente comma consiste in un esame teorico, disciplinato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5, che si svolge mediante la discussione di una tesi e un colloquio sugli argomenti previsti dai piani di studio.
3. I vice direttori che, per malattia o per altro grave motivo, accertato dalla commissione esaminatrice, non abbiano potuto partecipare all'esame, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame stesso.
4. I vice direttori che, fuori dei casi previsti dal precedente comma 3, non si presentino all'esame sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.

ART. 5

Tirocinio operativo

1. Il tirocinio operativo è organizzato con il sistema dell'addestramento e svolto per affiancamento guidato e monitorato e si svolge presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco.
2. Il tirocinio operativo può essere effettuato in periodi diversi, anche non consecutivi.
3. Sulla base degli esiti di ciascun periodo, appositamente documentato dai comandi provinciali, sedi di tirocinio, il Direttore centrale per la formazione esprime per ogni vice direttore un giudizio sulla condotta complessiva del tirocinio operativo.
4. Le modalità di svolgimento e la durata del tirocinio operativo sono stabilite con il decreto del Direttore centrale per la formazione di cui all'articolo 1, comma 5, sulla base dell'articolazione del calendario del percorso formativo.

ART. 6

Giudizio di idoneità ai servizi di istituto

1. Il giudizio di idoneità al servizio di istituto è espresso, per il vice direttore che abbia superato l'esame finale, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il giudizio di idoneità al servizio di istituto deve essere motivato ed è espresso in relazione alle risultanze degli atti d'ufficio.

ART. 7

Sistema di valutazione

1. Le prove d'esame e le prove di verifica in itinere si ritengono superate con valutazione non inferiore alla sufficienza. Le valutazioni vengono espresse in centesimi.
2. I vice direttori che non superano l'esame previsto al termine del primo ciclo, l'esame finale, o non conseguono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto, sono dimessi dal corso di formazione iniziale e cessano ogni rapporto con l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 43 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

ART. 8
Graduatoria

1. I risultati di tutte le prove di verifica in itinere e degli esami previsti al termine di ciascun ciclo semestrale concorrono alla definizione della posizione nella graduatoria di fine corso, così come stabilito con il decreto del direttore centrale per la formazione di cui all'articolo 1, comma 5.

ART. 9
Commissioni

1. La commissione per le prove di verifica in itinere è nominata con decreto del dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti, non inferiore a due, appartenenti al ruolo dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e da un componente con funzioni di segretario in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. La commissione per l'esame previsto al termine del primo ciclo semestrale e per quello finale è nominata con decreto del Capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. E' presieduta dal dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero pari di componenti esperti, non inferiore a quattro, e da un componente con funzioni di segretario in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami relativi alle materie speciali.
4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario di commissione, può essere prevista la nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.
5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 possono avvalersi della collaborazione di personale appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti e/o al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale vigili del fuoco, in servizio presso la Direzione centrale per la formazione, ovvero a vario titolo impegnato nello svolgimento del corso di formazione.
6. In relazione al numero dei candidati, le commissioni, di cui ai precedenti commi 1 e 2, possono essere suddivise in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.

ART. 10
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217 e, in quanto compatibile, la normativa vigente.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO